



COMUNE DI VENEZIA

N. 534 - Approvazione regolamento per la gestione e manutenzione dei beni di uso comune del "VEGA - Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia scarl".

LA GIUNTA COMUNALE

Estratto dal registro delle deliberazioni della GIUNTA COMUNALE

no 534 SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 2006

Presenti	Assenti		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CACCIARI MASSIMO	Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On.le VIANELLO MICHELE	V. Sindaco, Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig.a GIANNUZZI MIRAGLIA ANNA MARIA	Assessore
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig.a MURER DELIA	"
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig.a RUMIZ MARA	"
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prof.ssa ZANELLA LUANA	"
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Arch.VECCHIATO GIANFRANCO	"
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Geom.MINGARDI ENRICO	"
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. BELCARO PIERANTONIO	"
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sig. BORTOLUSSI GIUSEPPE	"
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dott. FINCATO LAURA	"
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prof. SIMIONATO SANDRO	"
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Avv. SALVADORI AUGUSTO	"

10

3

Presiede la seduta il V. Sindaco **On.le MICHELE VIANELLO**

- N. 534 - Approvazione regolamento per la gestione e manutenzione dei beni di uso comune del "VEGA - Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia scarl".

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Patrimonio e Politiche della Residenza:

Premesso:

- che "VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl" ha sottoscritto con il Comune di Venezia convenzione urbanistica avente come oggetto la realizzazione del piano di recupero di iniziativa pubblica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia del 23 sett. 1996 attinente l'area ex Ceneri;

- che la convenzione urbanistica prevede all'art.10 che" il P.S.T. gestirà a propria cura e spese i servizi e le opere di urbanizzazione inerenti l'intervento realizzato in forza del presente P. di R.";

Considerato che l'art.10 della convenzione urbanistica allegata al P.di R. rimanda all'Amministrazione Comunale il compito di approvare il regolamento della gestione e manutenzione dei beni di uso comune degli utenti insediati nel Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia;

Considerato che VEGA ha predisposto l'allegata bozza di regolamento e la sua approvazione è indispensabile per consentire con idonei poteri impositivi il rispetto delle regole in esso contenute;

Considerato

- che la pari opportunità di accesso ai servizi condominiali per tutti gli insediati è esplicitamente assunta nella proposta di regolamento allegato;
- che il regolamento in argomento esplicitamente riconosce in capo al Comune di Venezia la facoltà di verificarne la corretta applicazione ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario, nonchè la facoltà di imporre le prescrizioni che risultino necessarie alla sua applicazione e alla convenzione urbanistica che ne costituisce fondamento;

Visto il parere di regolarità tecnica del Direttore della Direzione Patrimonio e Politiche della Residenza, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:

- 1) approvare l'allegato "Regolamento per la gestione e manutenzione dei beni d'uso comune degli utenti insediati nel Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia, redatto ai sensi dell'art.10 della convenzione urbanistica, il cui allegato tecnico è depositato presso la Direzione Patrimonio e Politiche della Residenza;
- 2) Disporre ^{che ai} sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 il Dirigente Responsabile competente perfezionerà tutti gli atti inerenti e conseguenti, con facoltà di apportare le eventuali modificazioni od integrazioni che si renderanno necessarie nell'interesse della stessa.
- 3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI BENI D'USO COMUNE
DEGLI UTENTI INSEDIATI NEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA,
REDATTO A SENSI DELL'ART. 10 DELLA CONVENZIONE URBANISTICA**

PREMESSE

1. Il "Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia scarl" ora "Vega, Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia scarl", d'ora in poi Vega, ebbe a sottoscrivere con il Comune di Venezia convenzione urbanistica avente come oggetto la realizzazione del piano di recupero di iniziativa pubblica approvato con deliberazione del CC di Venezia del 23 settembre 1996 attinente l'area "ex ceneri";
2. Vega ha realizzato il Parco Scientifico e Tecnologico, I e II, parte della III fase e ne ha la gestione diretta attuale;
3. Nova Marghera srl, in continuità con il piano di recupero sopraccitato, ha realizzato la residua terza fase e la IV del Parco ed ha ceduto a terzi gli spazi insediativi come sopra identificati;
4. Tutta l'area è soggetta al Piano direttore per Porto Marghera approvato con deliberazione del CC di Venezia del 12 gennaio 2000, che all'art. 31, inter alias prescrive *"Il Parco Scientifico Tecnologico costituisce una sorta di area incubatore nella quale ricerca e sperimentazione sono chiamate a costituire le premesse del rinnovamento e della ripresa del sistema Porto Marghera; esso ha, come destinazione principale, quella -appunto- a parco scientifico tecnologico (di cui al punto 1.3 del precedente art.14) che è una funzione originale e complessa alla quale possono ricondursi attività direzionali, laboratori di ricerca e sperimentazione, centri di elaborazione e di calcolo, centri di produzione di servizi (quali biblioteche, sale riunioni, sportelli bancari, centri di ristorazione, foresterie), unità di servizio per le attività dell'adiacente parco; sono compatibili le destinazioni di cui ai punti 3.2 e 4, con l'esclusione di quelle relative ai punti 4.3. e 4.4. del precedente art.14 (...). Gli strumenti urbanistici attuativi sono inquadrati in un piano direttore che definisce anche i requisiti di ciascun insediamento, le garanzie che vanno offerte da parte dei singoli operatori, le condizioni per conservare l'assetto voluto.*
5. Vega ha realizzato viabilità, parcheggi, verde attrezzato e non, infrastrutture per la distribuzione dell'acqua, del gas, dell'energia su sedimi di sua proprietà, gravati però di servitù d'uso in favore degli insediati in tutto il sedime identificato dal piano di recupero sopraccitato e quindi sia di propri immobili che di beni di proprietà terzi suoi aventi causa;
6. La convenzione urbanistica relativa all'area "ex ceneri" prevede all'art.10 che *"Il PST gestirà a proprie cura e spese, i servizi e le opere di urbanizzazione inerenti l'intervento realizzato in forza del presente PdR"*, ed è pertanto preciso obbligo di Vega predisporre un regolamento per il miglior uso comune dei beni e delle infrastrutture destinate all'uso comune, per l'individuazione degli enti gestori e fornitori, e per la ripartizione degli oneri di contribuzione per le necessità di compiersi interventi di manutenzione straordinaria e/o di ricostruzione, il tutto senza oneri per l'Amministrazione Comunale;

7. Si rende, pertanto, necessario provvedere alla definizione sia delle modalità d'uso che di manutenzione e ricostruzione di tutte le opere infrastrutturali, delle reti e degli immobili comunque asserviti all'uso comune di proprietà di Vega oltre che stabilire le modalità di gestione dei servizi sugli stessi insistenti e oggetto di riserva in favore di Vega;
8. I relativi oneri risultano sia *ex lege* che in forza della citata convenzione da ripartire fra tutti coloro che hanno diritto di proprietà...(cfr precedente), hanno l'obbligo di corrisponderli;
9. La gestione, l'uso e la manutenzione dei beni di cui alla precedente premessa e meglio infra definito vengono pertanto resi oggetto del seguente regolamento, obbligatorio per tutti gli insediati del Parco, intendendosi per insediati quanti siano, direttamente o indirettamente, aventi causa di Vega nei beni oggetto della citata convenzione urbanistica.
10. Ai fini della presente convenzione è denominato:
 - a. utente. Qualsiasi persona fisica o giuridica insediata nel parco quale proprietario o conduttore di altra persona o ente, diversa da Vega, titolare nell'ambito del parco stesso di un diritto reale di godimento.

REGOLAMENTO

1. BENI OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE

- a. **Formano oggetto della presente regolamentazione i seguenti beni di proprietà di Vega, asserviti o asservendi in forza della convenzione urbanistica di cui in premessa all'uso degli insediati del Parco:**
 - 1.1.1. Reti ed impianti comuni a tutto il parco produzione e di distribuzione idrica, dell'energia elettrica e termica, di distribuzione del gas metano (e dei gas tecnici), reti ed impianti di telecomunicazione e trasmissione dati;
 - 1.1.2. Reti captazione di acque nere e meteoriche con adduzione delle stesse alla rete pubblica ed al depuratore area industriale di Porto Marghera;
 - 1.1.3. Parcheggi e verde di arredo destinati ad uso pubblico;
 - 1.1.4. Verde Pubblico (aree a verde, aiuole, piazza pensile);
 - 1.1.5. Piazzole soste RSU
 - 1.1.6. Strade, marciapiedi, illuminazione stradale ed esterna;
 - 1.1.7. Sistema di controllo accessi e guardiania;
 - 1.1.8. Reti antincendio;
- b. **Formano altresì parte della regolamentazione i seguenti servizi attivati in favore degli insediati per il miglior uso delle opere asservite all'uso comune:**
 - 1.2.1. Manutenzione di tutti beni previsti dal precedente punto;
 - 1.2.2. Pulizia strade;
 - 1.2.3. Giardinaggio, manutenzione verde pubblico ed arredo urbano;
 - 1.2.4. Guardiania e gestione sistema controllo accessi ed allarmi;
 - 1.2.5. Servizi di portineria esterna al parco;
 - 1.2.6. Eventuale raccolta RSU-
 - 1.2.7. Gestione delle reti tecnologiche (elettrica, idriche, gas, tlc e dati) sino alle diramazioni individuali e/o dei singoli condomini e delle relative forniture;

c. Possono formare oggetto di regolamentazione non cogente, nell'interesse comune, i seguenti servizi non obbligatori che Vega potrà promuovere e gestire direttamente o mediante soggetti incaricati appositamente:

- 1.3.1. Servizi di trasporto merci e persone all'interno del parco;
- 1.3.2. Servizi di promozione e marketing dell'area;
- 1.3.3. Servizi di ristorazione, bar e caffetteria;
- 1.3.4. Servizi alla persona (asili nido, servizi medici, impianto sportivi, assistenza religiosa);
- 1.3.5. Servizi di accoglienza (hostess..) e di foresteria.
- 1.3.6. Servizi di accoglienza e gestione reti di telecontrollo;
- 1.3.7. Gestione del sistema di teleriscaldamento, cogenerazione sino alle diramazioni individuali e/o dei singoli condomini e delle relative forniture, (con la precisazione che resteranno a carico dei singoli edifici la conduzione e la gestione dei generatori di fabbricato e ciò sino all'attivazione del sistema integrato di cogenerazione)

2. CRITERI DI GESTIONE DEI BENI REGOLAMENTATI

- del 27-10-1986*
- 2.1. E' compito di Vega provvedere, in base all'art. 10 della convenzione urbanistica, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Venezia &..., e ciò in via esclusiva e con esclusione di qualsiasi altro soggetto, alla gestione ed alla manutenzione dei beni di cui al precedente articolo, nonché alla fornitura dei servizi ivi meglio descritti.
 - 2.2. La gestione dei servizi e degli impianti verrà garantita da Vega secondo il criterio di economicità ed efficienza, curando il mantenimento degli standard convenuti e secondo lo stato dell'arte. In ogni caso la gestione avrà quale criterio informatore la pari opportunità di accesso per tutti gli insediati, potendo essere rifiutati utilizzi dei singoli utenti pregiudizievoli dei rimanenti.
 - 2.3. La manutenzione ordinaria verrà effettuata in modo da assicurare l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'interesse di tutti gli utenti del Parco in adeguamento agli standard normativi vigenti per singola attività, siccome meglio stabilito al successivo art. 4 Formano oggetto della presente regolamentazione anche gli eventuali interventi di ordine straordinario necessari al ripristino beni immobili, reti ed impianti.
 - 2.4. Vega, attesa l'unicità delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e termica, del sistema di tlc e trasmissione dati interno, individuerà uno o più gestori esterni cui affidare la fornitura di detti servizi con esplicito mandato da parte di ogni utente, salva la possibilità di scelta individuale assicurata dal successivo art. 2.6.
 - 2.5. Vega assicurerà, fatto salvo quanto stabilito dal punto 1.3.8., il servizio di gestione unica dell'energia, potendo avviare esperienze o impianti di cogenerazione, con obbligo da parte di tutti gli utenti di connessione, salva la facoltà di libero accesso alle reti pubbliche alle condizioni di cui all'art. 2.6.
 - 2.6. Vega avrà la facoltà, del pari, di stipulare sul mercato contratti di acquisizione dell'energia e del gas nell'interesse comune degli insediati.
 - 2.6. Vega stabilirà, in alternativa a quanto stabilito ai precedenti art. 2.3. e 2.4, le condizioni in forza delle quali gli utenti potranno, nell'ambito delle disponibilità offerte dalle reti e delle possibilità tecniche delle stesse, godere di autonome connessioni al servizio di tlc e di fornitura dell'energia, avverso

il pagamento di un corrispettivo, non discriminatorio, per l'utilizzo delle infrastrutture stesse. Dovrà essere in ogni caso retribuita la manutenzione e la gestione delle reti di distribuzione.

- 2.7. Qualora l'utente non si sia esplicitamente avvalso della riserva di cui al precedente art. 2.6., competerà a VEGA, in forza del presente, affidare ad uno o più gestori i servizi di erogazione del gas, dell'energia elettrica e termica, di telefonia, telematica e trasmissione dati utilizzando le strutture comuni a società o ente che siano in grado di offrire affidabilità tecnica e finanziaria e offrano, nel contempo, le migliori condizioni contrattuali:
- 2.8. Rientrerà nella competenza piena ed esclusiva di Vega:
 - a. negoziare i contratti con il gestore, sottoscriverli, risolverli e/o revocarli, negoziare le tariffe, le condizioni di accesso al servizio ed alle infrastrutture del gestore/fornitore da parte degli utenti;
 - b. rappresentare presso il gestore gli utenti di VEGA, per quanto concerne le infrastrutture e i servizi di cui al presente, ad ogni effetto di legge, sia sostanziale che processuale;
 - c. curare il rispetto da parte della società di gestione di eventuali capitolati di servizio, con facoltà, in caso di ripetuta violazione dello stesso, di risolvere il rapporto e stipularne uno nuovo.
 - d. compiere quant'altro necessario nell'interesse dell'utente.

3. NATURA DEI SERVIZI FORNITI

- 3.1. Le reti di distribuzione dei servizi sono state realizzate in considerazione della natura degli insediamenti che dovranno essere conformi all'art. 10 del piano direttore per il PST e dell'art. 31 della variante al PRG per Porto Marghera di cui in premessa
- 3.2. Le caratteristiche tecniche delle stesse sono specificate nell'allegato 1.
- 3.3. Non potranno, pertanto, essere forniti servizi che per qualità o quantità non risultino compatibili con la destinazione d'uso prescritta.
- 3.4. Vega si riserva di sospendere la fornitura di servizi agli utenti che non osservino le prescrizioni del PRG in materia di destinazione urbanistica.
- 3.5. Vega si riserva la facoltà di regolamentare nel dettaglio i servizi accessori di cui al punto c dell'art.1 che non potranno essere comunque oggetto di offerta all'interno del Parco senza il suo consenso. La fornitura di suddetti servizi dovrà avvenire, salvo diverso accordo, in modo che i relativi costi ricadano sui soli utenti utilizzatori.

4. MANUTENZIONI

- 4.1. Le manutenzioni dei beni immobili, delle reti e degli impianti oggetto del presente regolamento, siccome meglio descritti all'art. 1, avranno come obiettivo il mantenimento dello stato dell'arte delle stesse; la relativa contribuzione da parte di ciascun utente è obbligatoria.
- 4.2. Ai fini del presente articolo il "*mantenimento dello stato dell'arte*" significa l'assicurazione, nel tempo, di uno standard funzionale e tecnologico possibilmente equivalente allo standard assicurato al momento della prima attivazione del servizio.
- 4.3. Eventuali innovazioni, intendendosi con tale termine l'installazione di reti per l'erogazione di servizi diversi dagli attuali, potranno essere sempre

compiute con ogni onere a carico di Vega. E' facoltà di Vega, in tal caso, riservarne l'utilizzo agli utenti che contribuiscano all'installazione, essendo obbligo di ciascun condomino e/o condominio del Parco consentirne l'infissione, rinunciando sin d'ora a qualsiasi eccezione;

- 4.4. Le manutenzioni avranno ad oggetto i beni di cui all'art.1 del presente regolamento sia che essi appartengano a Vega in via esclusiva, purchè destinati in base a qualsiasi titolo all'uso degli utenti del Parco, sia che essi siano gravati, in base a convenzione urbanistica, di vincolo di destinazione ad uso pubblico.

5. REGOLAMENTAZIONE

- 5.1. Vega avrà la facoltà di regolamentare nel dettaglio, con appositi atti che dovranno essere resi noti a tutti gli utenti, l'uso da parte di questi dei beni di cui all'art.1.
- 5.2. Gli atti regolamentari così emanati dovranno avere come unico scopo regolare l'accesso di tutti gli utenti in modo ordinato e non discriminatorio ai beni di cui all'art.1.
- 5.3. Gli insediati saranno tenuti ad osservare la regolamentazione *ut supra* emanata. Ciascuno sarà tenuto a rispettare e a far rispettare il presente regolamento e gli atti regolamentari di cui sopra sia ai propri dipendenti, collaboratori ed ausiliari e sarà responsabile con essi ed in solido delle conseguenze di eventuali infrazioni, sia agli enti che assumano a qualsiasi titolo la detenzione del bene di proprietà dell'insediato.
- 5.4. La circolazione dei veicoli e delle persone all'interno del PST sarà regolata da apposite disposizioni di VEGA che gli utenti dovranno rispettare. Esse saranno portate a conoscenza degli utenti mediante regolamenti, circolari, cartelli.
- 5.5. Vega si riserva, inoltre, di regolamentare l'accesso ai parcheggi di uso pubblico e di porre, a disposizione a seguito di pagamento di corrispettivo, parcheggi e posti macchina a servizio dell'area Parco di sua esclusiva proprietà
- 5.6. Gli ulteriori atti di regolamentazione, emanandi in forza del presente articolo, comporteranno normazione di dettaglio e perciò non abbisogneranno di alcun ulteriore consenso o approvazione da parte dell'amministrazione comunale.

6. ASSICURAZIONI

- 6.1. Vega potrà stipulare, nell'interesse di tutti gli utenti, assicurazioni anche di carattere generale che coprano i rischi derivanti dalla gestione e dall'uso delle reti e dei beni di cui al presente con obbligo degli utenti di corrisponderne pro parte il premio a sensi e secondo i criteri del successivo art.8.7.

7. GESTIONE CONTABILE

- 7.1. La gestione dei beni e dei servizi di cui al precedente comma avverrà su base annuale con esercizio corrispondente all'anno solare.

- 7.2. Vega terrà una gestione separata della contabilità relativa ai servizi oggetto del presente regolamento e/o comunque gestiti nell'interesse degli utenti del Parco.
- 7.3. Vega, nella gestione dei beni e servizi previsti dal presente, non perseguirà scopo di lucro ripartendo unicamente i costi sostenuti o sostenendi, atteso il vincolo di destinazione in favore di tutti gli utenti del Parco

8. SUDDIVISIONE DEI COSTI

- 8.1. La suddivisione dei costi relativi alle manutenzione dei beni di cui all'art.1, lett. a. e b. avverrà in base a ripartizione annuale basata sul rapporto fra superficie lorda di pavimento calcolata ciascun per edificio o gruppi di edifici. Sarà onere e compito di ciascun edificio e/o condominio procedere, in base alla propria suddivisione millesimale (o al diverso criterio approvato da ciascun condominio), alla ripartizione interna del quoziente così ottenuto, curandone la riscossione fra i rispettivi condomini. Allo scopo è allegato al presente regolamento un apposito documento di ripartizione che espone i costi sostenuti e la suddivisione adottata. Lo stesso, corredato dei giustificativi di spesa, dovrà essere inviato ad ogni utente.
- 8.2. I servizi suscettibili di misurazione a consumo (ovvero fornitura di energia termica ed elettrica, servizi di telefonia e tlc, e comunque laddove sia possibile tecnicamente e/o economicamente l'installazione di un contatore/misuratore) saranno rifatturati, sulla base dei costi praticati dal gestore/ fornitore con la frequenza stabilita da Vega. Unitamente verranno fatturati i costi amministrativi unitamente agli oneri di gestione e manutenzione delle reti di erogazione.
- 8.3. Vega, inoltre stabilirà periodicamente il corrispettivo dei servizi resi a sensi del precedentemente articolo, con gestione diretta o indirettamente mediante concessione e/o appalto. Il costo del corrispettivo dovuto per gli stessi a sensi dei due precedenti comma dovrà essere preventivamente comunicato agli utenti, al pari delle loro variazioni.
- 8.4. La frequenza di fatturazione del corrispettivo dei servizi di cui al secondo e terzo comma verrà fissata in relazione alla natura degli stessi, alle condizioni di pagamento offerte dai gestori, alla loro entità e comunque non inferiore al mese.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO DA PARTE DEGLI INSEDIATI

- 9.1. La partecipazione ai costi di manutenzione dei beni e delle reti di cui all'art.1 lett. a e di gestione dei servizi comuni di cui all'art. 1 lett. B è obbligatoria per ciascun insediato, o laddove costituito, per ciascun condominio o supercondominio insediato all'interno del Parco. Il documento formato a sensi dell'articolo precedente costituirà titolo a favore di Vega per la richiesta dell'ingiunzione prevista dall'art.63 disp. att. cod. civ. . articolo precedente, i servizi suscettibili di misurazione individuale.
- 9.2. Sulla base del documento di ripartizione redatto a norma del precedente art. 8.1. ciascun insediato è tenuto a pagare:
 - a. entro novanta giorni dal ricevimento dello stesso una rata a titolo di anticipo per l'esercizio in corso pari all'70 per cento dei costi sostenuti a consuntivo per l'anno precedente

- b. entro trenta giorni la rata di saldo e/o conguaglio per l'esercizio precedente.
- 9.3. Le fatture emesse da Vega dovranno essere pagate a 30 gg. data fine mese. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi stabiliti dal d. l.vo 231/02., restando comunque salva la facoltà di Vega di interrompere il servizio all'utente moroso.

10. CONCESSIONE IN APPALTO DEI SERVIZI

- 10.1. E' facoltà di Vega assicurare la manutenzione, la gestione dei beni e l'erogazione dei servizi di cui sopra direttamente o attraverso una o più società di servizi allo scopo costituite o incaricate.
- 10.2. E' altresì facoltà di Vega affidare in comodato o in uso i beni mobili ed immobili e, in particolare, le reti di cui supra ad una società di gestione affinché ne assicuri la manutenzione e curi i servizi che vi vengono eserciti.
- 10.3. In tale ipotesi i rapporti fra Vega e la società di gestione dovranno attenersi ad un apposito capitolato che includa il rispetto del presente regolamento e dei suoi allegati e del principio della maggior convenienza tecnico - economica.
- 10.4. VEGA potrà attivare attraverso la società di gestione *ut supra* individuata servizi a richiesta individuale, in base al tariffario periodicamente stabilito, nell'osservanza di un capitolato redatto con l'osservanza dei principi di cui al precedente comma.
- 10.5. Nell'ipotesi di affidamento in gestione delle reti la società intratterrà, su mandato di Vega, i rapporti di contribuzione facenti capo agli utenti.
- 10.6. La società di gestione potrà essere partecipata da parte di VEGA.
- 10.7. Vega, del pari, potrà avvalersi, per singole competenze, di gestori presenti sul mercato, alle migliori condizioni poste dallo stesso.

11. RESPONSABILITÀ DELL'ENTE GESTORE

- 11.1. Vega assicurerà la manutenzione ed i servizi di cui all'art.1 nell'ambito degli standard descritti dall'allegato tecnico sub 1..
- 11.2. Vega, attesa la natura dei servizi offerti, non sarà in ogni caso responsabile per interruzioni o sospensioni degli stessi o per danni che l'utente dovesse subire a causa degli stessi o delle reti.
- 11.3. Vega provvederà a stipulare in favore di ciascun utente apposito contratto di assicurazione avente ad oggetto i danni derivanti a cose o persone da eventuali malfunzionamenti delle reti e/o dall'interruzione dei servizi con massimale non inferiore a 1000 Euro con ciò assolvendo ad ogni propria responsabilità.
- 11.4. In ogni caso saranno opponibili all'utente le limitazioni di responsabilità imposte dal gestore di servizi cui Vega si sia affidata.
- 11.5. Le responsabilità di cui al presente articolo saranno poste a carico della società di gestione delle reti e di erogazione dei servizi, laddove conferito il relativo incarico, in relazione alle prestazione offerte.

12. CONTROLLO DI GESTIONE

- 12.1. Il Comune di Venezia ha la facoltà di verificare il rispetto del presente regolamento ogni qualvolta lo ritenga utile o necessario, salva la facoltà di